



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Commissione svizzera di maturità CSM

Domande di riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità
liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale

Guida

per la presentazione delle domande a partire dal 01.08.2024 **secondo il diritto riveduto**

Berna, 14 marzo 2025 (stato: 1° gennaio 2026)

Indice

1. In generale	3
1.1. Contesto	3
1.2. Basi giuridiche	3
1.3. Validità	3
1.4. Principi	3
1.5. Tipi di domande	4
1.6. Responsabilità	4
1.7. Presentazione della domanda	5
1.8. Verifica delle domande	5
1.9. Decisione	5
1.10. Contatti	6
2. Primo riconoscimento	7
2.1. Contenuti e struttura della domanda	7
2.2. Procedura d'esame	9
2.3. Visite scolastiche	10
2.4. Calendario	12
3. Verifica dei presupposti per il riconoscimento	13
4. Nuovo riconoscimento	14
4.1. Calendario	15
4.2. Attuazione in conformità con le disposizioni transitorie	15
5. Attestato con dicitura «maturità plurilingue»	16
5.1. Contenuti e struttura della domanda	16
5.2. Procedura di verifica	17
Abbreviazioni	19
Allegato	20

1. In generale

1.1. Contesto

Il riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale consente ai titolari di questi attestati di accedere senza esami alle università. Per garantire a lungo termine questo obiettivo centrale di politica formativa, la Confederazione e i Cantoni hanno modificato le basi giuridiche nelle loro rispettive aree di competenza. Con la revisione totale della legislazione sulla maturità, sono state gettate le basi per il rafforzamento degli obiettivi formativi della maturità liceale¹, per una maggiore capacità di adattamento della formazione liceale alle sfide future e per una migliore comparabilità degli attestati.

I testi di riferimento della nuova legislazione sulla maturità sono in vigore dal 1° agosto 2024.

Per i Cantoni, ciò significa che sia i cicli di maturità liceale nuovi che quelli già esistenti con un attestato di maturità riconosciuto devono essere sottoposti a una procedura di riconoscimento secondo le disposizioni transitorie e dimostrare di soddisfare i requisiti minimi fissati nelle basi giuridiche rivedute.

La presente guida si orienta ai [criteri di riconoscimento](#) definiti dalla Commissione svizzera di maturità (CSM) e ha lo scopo di fornire supporto ai Cantoni che desiderano presentare una domanda.

1.2. Basi giuridiche

Le domande di riconoscimento sono trattate secondo le seguenti basi giuridiche²:

- ordinanza del Consiglio federale del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (ordinanza sulla maturità, ORM, RS 413.11) e regolamento omonimo della CDPE del 22 giugno 2023 (RRM);
- accordo amministrativo del 28 giugno 2023 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza delle direttive e dei direttori cantonali della pubblica educazione sulla collaborazione nell'ambito della maturità liceale (RS 413.18).

Inoltre, le disposizioni stabilite dalla Conferenza delle direttive e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) nel [Piano quadro degli studi per le scuole di maturità liceale](#) (PQS) del 20 giugno 2024 sono vincolanti in quanto permettono di concretizzare i requisiti minimi fissati nell'RRM/ORM e quindi di verificare l'equivalenza degli attestati (art. 3 RRM/ORM).

1.3. Validità

La presente guida descrive la procedura per le domande di riconoscimento secondo il diritto riveduto. Contiene tutte le informazioni utili per la verifica delle domande da parte della CSM.

Come previsto dalle disposizioni transitorie dell'RRM/ORM³, per le domande di riconoscimento in base al diritto anteriore si dovrà consultare la [guida del 16 marzo 2018](#).

1.4. Principi

Su richiesta di un Cantone, gli attestati di maturità cantonali o riconosciuti a livello cantonale possono essere riconosciuti a livello svizzero dal Consiglio federale svizzero e dalla CDPE. Il riconoscimento stabilisce che gli attestati sono equivalenti tra loro, che i rispettivi cicli di maturità liceale soddisfano i requisiti minimi e che le prescrizioni riguardanti le misure cantonali sono soddisfatte (cfr. art. 2 cpv. 1 RRM/ORM).

Sono riconosciuti gli attestati rilasciati da un Cantone in una specifica scuola nella forma organizzativa valida al momento della presentazione della domanda. Il riconoscimento ha effetto al

¹ Art. 6 RRM/ORM.

² Pubblicate anche sul sito della SEFRI (www.sbf.admin.ch).

³ Art. 36 cpv. 2 RRM/ORM.

momento del primo rilascio dell'attestato ed è generalmente concesso per un periodo illimitato. Se il riconoscimento è accompagnato da raccomandazioni o vincolato a condizioni, queste devono essere chiarite o ne deve essere documentato l'adempimento nel rapporto presentato dalle scuole secondo l'articolo 29 RRM/ORM. Le modalità di redazione dei rapporti secondo l'articolo 29 RRM/ORM sono in fase di elaborazione. I Cantoni saranno informati tempestivamente sulla procedura prevista.

L'elenco completo degli attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero viene utilizzato dagli uffici di immatricolazione delle scuole universitarie per convalidare gli attestati presentati dai candidati agli studi. L'[Elenco degli attestati di maturità liceale riconosciuti](#) è disponibile sul sito della SEFRI.

Prossimi passi: l'elenco sarà completato includendo i **riconoscimenti secondo l'RRM/ORM 23.**

1.5. Tipi di domande

Una domanda di riconoscimento deve essere presentata nei seguenti casi:

- ⇒ **primo riconoscimento:** gli attestati di maturità liceale devono essere riconosciuti per la prima volta (cfr. cap. 2)
- ⇒ **verifica:** è stata disposta una verifica delle condizioni di riconoscimento oppure le basi giuridiche sono state sottoposte a revisione parziale (cfr. cap. 3);
- ⇒ **nuovo riconoscimento:** un nuovo riconoscimento si rende necessario se vengono apportate modifiche significative, ad esempio a seguito di una revisione totale delle basi giuridiche. In questo caso, la procedura può essere la stessa di quella per il *primo riconoscimento* o limitarsi a una *verifica* delle modifiche significative (cfr. cap. 4).

È inoltre necessario presentare una domanda per poter apporre sugli attestati la dicitura «**maturità plurilingue**» secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettera b RRM/ORM. Nella procedura di verifica (cfr. cap. 5) le domande vengono esaminate secondo la *direttiva della CSM dell'8 novembre 2025 per lo svolgimento di cicli di maturità plurilingue*.

Nota: La presente guida contiene esclusivamente indicazioni per le domande di riconoscimento secondo le basi legali rivedute e per le domande di aggiunta della dicitura «maturità plurilingue» su un attestato rilasciato secondo il nuovo diritto.

Le domande di riconoscimento secondo il diritto anteriore (MAR/MAV 95)⁴ si basano sulla precedente guida del 16 marzo 2018. Lo stesso vale per le domande di riconoscimento di una maturità bilingue e la relativa dicitura in un attestato rilasciato secondo la vecchia normativa (cap. 5 della guida del 2018).

1.6. Responsabilità

La CSM funge da istanza comune di riconoscimento della Confederazione e dei Cantoni. Essa verifica tutte le domande di riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità cantonali o riconosciuti a livello cantonale. In seguito, sottopone la proposta di approvazione o di rifiuto al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e alla CDPE.

Controlla inoltre regolarmente che le scuole di maturità che rilasciano attestati di maturità riconosciuti a livello svizzero rispettino i requisiti minimi e che vengano attuate le misure cantonali sull'orientamento professionale, universitario e di carriera e sulle pari opportunità (art. 31 e 32 RRM/ORM).

Una volta ottenuto il riconoscimento, il Cantone si assicura che la scuola continui a soddisfare sia le condizioni di riconoscimento relative agli aspetti di carattere stabile⁵ sia quelle relative agli aspetti di natura dinamica⁶. Il Cantone è tenuto a informare di propria iniziativa la CSM sui seguenti cambiamenti in un ciclo di formazione:

⁴ Secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 36 cpv. 2 RRM/ORM.

⁵ Basi giuridiche e direttive cantonali (regolamenti d'esame), piano di studio cantonale, struttura della formazione, ecc.

⁶ Elenco dei docenti, dotazione oraria, attività scolastiche speciali come le settimane di progetto, ecc.

- ⇒ adeguamenti di carattere normativo (legge cantonale sulle scuole medie superiori, disposizioni esecutive, piani di studio);
- ⇒ adattamento della struttura della formazione (offerta delle discipline, griglia oraria)

Prossimi passi: nell'ambito del nuovo **sistema di presentazione di rapporti** menzionato all'articolo 29 RRM/ORM saranno analizzati in modo specifico i fattori dinamici del riconoscimento e sarà consolidato lo scambio di informazioni.

1.7. Presentazione della domanda

La domanda di riconoscimento, corredata di tutti i documenti richiesti, deve essere presentata alla CSM dal **Cantone responsabile o dal Cantone in cui ha sede la scuola**. Nel caso delle scuole svizzere all'estero, la domanda viene presentata dal Cantone patrocinante. Se nell'organo responsabile sono coinvolti più Cantoni, i Cantoni responsabili decidono in merito alla modalità di presentazione della domanda.

Nota: Tutte le domande secondo la nuova legislazione sulla maturità vengono presentate in formato digitale tramite il nuovo servizio online per il riconoscimento degli attestati di maturità liceale all'interno del portale eGovernment (eGOV.SWISS). **Per le domande secondo il nuovo diritto**, questa procedura sostituisce le precedenti modalità di presentazione per e-mail o per posta. Sarà ancora possibile presentare un dossier fisico, ma la segreteria dovrà essere avvisata in anticipo (v. contatti al punto 1.10).

Le domande di riconoscimento secondo il diritto anteriore (RRM/ORM 95)⁷ continueranno a essere presentate per posta o per e-mail. Lo stesso vale per le domande di riconoscimento di una maturità bilingue e della relativa dicitura in un attestato secondo il diritto anteriore.

1.8. Verifica delle domande

La procedura di riconoscimento inizia con la ricezione di un dossier completo⁸. Il Cantone richiedente è responsabile della completezza e della correttezza di tutte le informazioni e dei documenti presentati. In particolare, deve dimostrare alla CSM che gli insegnamenti della scuola in questione vengono svolti secondo il piano di studio emanato o approvato dal Cantone e che gli esami di maturità si svolgono sotto la supervisione cantonale.

La CSM esamina la domanda di riconoscimento secondo le procedure descritte all'interno della presente guida. Se si tratta di una domanda di primo riconoscimento, durante la procedura vengono effettuate delle visite scolastiche. Una volta esaminata la domanda, la commissione presenta una proposta di approvazione o di rifiuto al DEFR e alla CDPE.

1.9. Decisione

Il DEFR e la CDPE decidono congiuntamente in merito alle domande di primo riconoscimento e di nuovo riconoscimento, ciascuno secondo le proprie procedure, e informano insieme il richiedente. In caso di verifica delle condizioni di riconoscimento o delle domande di apporre sull'attestato la dicitura «maturità plurilingue», la competenza decisionale è delegata alla CSM.

La decisione di riconoscimento congiunta del DEFR e della CDPE è determinante per la validità degli attestati di maturità liceale rilasciati in futuro e l'inserimento nell'elenco degli attestati riconosciuti.

La seconda visita scolastica effettuata dopo il completamento della procedura di primo riconoscimento e in occasione del (primo) ciclo di esami orali si concentra sullo svolgimento dell'esame di maturità. Nel feedback qualitativo vengono evidenziate eventuali lacune o formulate raccomandazioni sulle quali il Cantone prenderà posizione quando presenterà il rapporto.

⁷ Secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 36 cpv. 2 RRM/ORM.

⁸ Se il dossier è incompleto verranno richieste le informazioni mancanti; ciò ritarderà la verifica della domanda (cfr. anche il calendario delle rispettive procedure).

1.10. Contatti

La **segreteria della CSM** si trova presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ed è il punto di contatto per tutte le questioni legate al riconoscimento. È responsabile degli aspetti amministrativi e organizzativi della procedura di verifica.

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI
Unità Esami di maturità
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

www.sbf.admin.ch

Per domande generali sulla procedura di riconoscimento scrivere al seguente indirizzo e-mail:
smk-anerkennungsverfahren@sbfi.admin.ch

Per domande sui criteri di riconoscimento della CSM l'indirizzo e-mail a cui rivolgersi è il seguente:
smk-anerkennungskriterien@sbfi.admin.ch

2. Primo riconoscimento

2.1. Contenuti e struttura della domanda

La domanda di primo riconoscimento è composta da due elementi:

- **lettera** in cui il Cantone richiedente formula la **domanda di riconoscimento** e illustra la procedura di riconoscimento già conclusa a livello cantonale, indicando l'anno scolastico in cui è stato introdotto il ciclo di maturità liceale e l'anno in cui vengono rilasciati i primi attestati di maturità da riconoscere.

Informazioni generali sul tipo di domanda, sul richiedente, sulla scuola di maturità e sulla data di primo rilascio dell'attestato di maturità vengono inserite direttamente nella tappa 1 del portale eGOV.

- **dossier** completo con tutte le informazioni e i documenti richiesti, strutturato come descritto di seguito.

Se durante la procedura di verifica il ciclo di maturità subisce modifiche, il Cantone dovrà presentare di propria iniziativa documenti aggiornati. È possibile allegare alla domanda anche documenti supplementari con ulteriori informazioni importanti (orientamento della scuola ecc.).

L'esame formale della domanda viene effettuato in conformità alle disposizioni RRM/ORM. A essere rilevanti sono le condizioni per il riconoscimento di cui alle sezioni 2 e 4 (art. da 5 a 29 e art. 31 e 32; cfr. anche la colonna «Riferimento RRM/ORM» nella tabella qui sotto). Sulla base della documentazione presentata, l'istanza di riconoscimento deve essere in grado di determinare se le singole condizioni sono soddisfatte.

Per garantire la massima chiarezza, i singoli documenti sono contrassegnati da un numero tra parentesi quadre.

Capitolo	Riferimento RRM/ORM	Documenti o informazioni da presentare, che devono essere facilmente reperibili nella domanda
Lettera del Cantone richiedente		Lettera d'accompagnamento ufficiale firmata [01]
1) Informazioni generali sulla scuola di maturità	Art. 5	Nome/designazione e organo responsabile dell'istituto di formazione Base giuridica che autorizza a rilasciare attestati cantonali o riconosciuti a livello cantonale del rispettivo livello [02]
2) Durata della formazione		Informazioni sulla struttura temporale della formazione
3) Formazione dei docenti	Art. 8	Elenco anonimizzato ⁹ dei docenti ¹⁰ in cui sono indicate: - percentuali d'impiego, - qualifiche scientifiche e didattico-pedagogiche ¹¹ nonché - materie insegnate [03] Documento con le disposizioni legali relative alla formazione continua dei docenti [04]
4) Piano di studio	Art. 9	Piano di studio emanato o approvato dal Cantone [05]

⁹ Il modello seguirà.

¹⁰ Se la situazione dei docenti cambia durante la procedura d'esame sarà necessario aggiornare l'elenco.

¹¹ Per i docenti in formazione deve essere indicata la data presunta del conseguimento del diploma.

Capitolo	Riferimento RRM/ORM	Documenti o informazioni da presentare, che devono essere facilmente reperibili nella domanda
		⇒ Conferma che il piano di studio è stato emanato o approvato dal Cantone e soddisfa i requisiti minimi del Piano quadro degli studi per le scuole di maturità (PQS)
5) Discipline	Art. 10 - 17	<p>■ Documento che descrive l'insieme delle discipline offerte e fornisce informazioni specifiche sull'insegnamento delle lingue nazionali e sulle misure relative alla loro promozione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventuali <i>ulteriori materie</i>¹² secondo l'articolo 14 devono essere incluse nell'offerta complessiva. - Dal documento deve anche risultare che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettera b relativi all'inglese. [06] <p>■ Direttive e indicazioni sul lavoro di maturità¹³ [07]</p>
6) Ripartizione delle materie ¹⁴	Art. 18	<p>■ Documento¹⁵ che riporta la dotazione oraria delle materie durante l'intero periodo di formazione. [08]</p>
7) Competenze di base	Art. 19	<p>■ Documento che presenta il progetto di acquisizione di sufficienti competenze di base disciplinari nella lingua d'insegnamento e in matematica e che elenca le misure di promozione specifiche [09]</p>
8) Ambiti d'insegnamento trasversali	Art. 20	<p>■ Documento che fornisce informazioni sulle misure relative ai temi trasversali</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle singole materie o a livello interdisciplinare nonché - nelle altre offerte didattiche della scuola, e contiene considerazioni di natura qualitativa su particolari attività didattiche / sull'organizzazione delle attività interdisciplinari¹⁶ secondo il capoverso 2. [10]
9) Lingue, scambi e mobilità, bene comune	Art. 21- 23	<p>■ Progetto che mostra le attività di scambio e mobilità offerte dalla scuola. [11]</p> <p>■ Documento che illustra in dettaglio le opportunità di promozione del bene comune offerte dalla scuola. [12]</p>
10) Esame di maturità	Art. 24	<p>■ Documento che contiene informazioni sulle materie e sulle modalità d'esame (p. es. regolamento d'esame) [13]</p>
11) Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità nonché criteri di riuscita	Art. 25, 26	<p>■ Documento che illustra le note e la valutazione del lavoro di maturità e definisce i criteri per il superamento dell'esame (p. es. regolamento d'esame) [13]</p>
12) Attestato di maturità	Art. 27	<p>■ Modello di attestato di maturità (incl. frontespizio) [14]</p> <p>■ Base giuridica¹⁷ che autorizza a rilasciare attestati cantonali o riconosciuti a livello cantonale, del rispettivo livello [02]</p>

¹² Si prega di indicare il capitolo pertinente del piano di studio cantonale o approvato a livello cantonale.

¹³ Un esempio di lavoro di maturità va presentato tempestivamente.

¹⁴ La filosofia come ulteriore possibile disciplina fondamentale (art. 11 cpv. 5) viene elencata nel gruppo delle scienze umane (art. 18 lett. a n. 3).

¹⁵ Tabella calcolo della ripartizione delle materie. Cfr. anche le spiegazioni relative all'art. 18 RRM/ORM nel [commento](#).

¹⁶ Cfr. anche le spiegazioni relative all'art. 20 RRM/ORM nel [commento](#).

¹⁷ Stessa base giuridica richiesta nel capitolo 1 della tabella.

Capitolo	Riferimento RRM/ORM	Documenti o informazioni da presentare, che devono essere facilmente reperibili nella domanda
13) Sviluppo della qualità	Art. 28	<p>■ Documento che descrive il sistema di sviluppo e garanzia della qualità della scuola [15]</p>
14) Presentazione di rapporti	Art. 29	<p>➔ cfr. capitolo 3 «Verifica dei presupposti per il riconoscimento»</p> <p>■ Ev. documento che illustra il progetto del sistema di presentazione di rapporti cantonale. [16]</p>
15) Orientamento professionale, universitario e di carriera	Art. 31	<p>■ Documento che fornisce informazioni sull'offerta gratuita di servizi di orientamento professionale, universitario e di carriera [17]</p>
16) Pari opportunità	Art. 32	<p>■ Documento che spiega come gli adulti possono ottenere una maturità liceale [18]</p> <p>■ Documento che illustra il dialogo (consolidato) tra i singoli livelli formativi [19]</p>

Il dossier da inviare contiene almeno 19 documenti, compresa la lettera del Cantone.

2.2. Procedura d'esame

La procedura d'esame della CSM nell'ambito del primo riconoscimento prevede le seguenti fasi:

- **verifica formale** del dossier presentato dal Cantone;
- due **visite scolastiche** da parte di una delegazione della CSM (cfr. cap. 2.3);
- **presentazione di un rapporto** in merito alla verifica formale e alle visite scolastiche;
- **consultazione** interna all'ufficio di presidenza della CSM con successiva proposta al plenum della CSM;
- consultazione nel plenum della CSM con successiva **proposta** al Comitato della CDPE e al DEFR.

La seguente tabella illustra l'ordine cronologico delle diverse fasi della procedura d'esame con indicazione delle relative competenze.

N.	Fase A = Attività D = Decisione	Cantone	Scuola	Segreteria CSM	Ufficio CSM	Plenum CSM	Delegazione CSM	Comitato CDPE	DEFR
1	Presentazione della domanda, incluso il dossier corrispondente secondo l'elenco di cui al capitolo 2.1	A							
2	Conferma della ricezione tramite il portale			A					
3	Verifica della completezza del dossier			D					
4	Inoltro di eventuali documenti supplementari	A							
5	Notifica alla Commissione			A					
6	Verifica della forma e dei contenuti, stesura del rapporto di verifica			A					
7	Costituzione di una delegazione e designazione di un responsabile				A				

N.	Fase	A = Attività D = Decisione	Cantone	Scuola	Segreteria CSM	Ufficio CSM	Plenum CSM	Delegazione CSM	Comitato CDPE	DEFR
8	Definizione della data della prima visita scolastica, comunicazione alla scuola con copia al Cantone				A					
9	Redazione del programma della visita			A						
10	Ev. presentazione di documenti aggiornati	A								
11	Preparazione della visita considerando la verifica della forma e dei contenuti							A		
12	Prima visita scolastica: scuola, lezioni. Elaborazione del relativo rapporto							A		
13	Trattamento della domanda da parte dell'ufficio di presidenza della CSM, approvazione e proposta al plenum della CSM					D				
14	Ev. aggiunta di informazioni complementari				A					
15	Trattamento della domanda nel plenum CSM, approvazione e proposta al Comitato della CDPE e al DEFR						D			
16	Invio alla CDPE				A					
17	Decisione del Comitato della CDPE								D	
18	Ev. integrazione delle modifiche e nuovo invio alla CDPE (cfr. 16)				A					
19	Invio al DEFR				A					
20	Decisione del DEFR									D
21	Ev. integrazione delle modifiche e nuovo invio alla CDPE (cfr. 16)				A					
22	Invio della decisione congiunta di CDPE e DEFR al Cantone richiedente				A					
23	Iscrizione nell'elenco degli istituti liceali abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ¹⁸ , conferma tramite il portale				A					

(-> continuazione della procedura al punto 2.3)

2.3. Visite scolastiche

Nell'ambito della procedura di primo riconoscimento, sono previste due visite scolastiche da parte di una delegazione della CSM (fasi 12 + 25). Durante i colloqui con le varie parti interessate, presenziando alle lezioni o assistendo agli esami orali di maturità, la CSM si fa un'idea di come vengono applicate nella quotidianità dell'istituto le condizioni per il riconoscimento. Le visite scolastiche offrono anche l'opportunità di chiarire eventuali domande in sospeso.

La **prima visita scolastica** dura un giorno, si svolge di regola nel secondo anno scolastico del primo ciclo di maturità liceale e si concentra sui seguenti punti:

- visita alle lezioni in diverse materie;
- colloquio con la direzione scolastica;

¹⁸ Pubblicato sul sito della SEFRI (<https://www.sbf.admin.ch/it/maturita-liceale>).

- ev. colloquio con una delegazione dell'organo responsabile;
- colloquio con una delegazione di docenti;
- colloquio con una delegazione di allievi.

La scuola stabilisce un programma dettagliato tenendo conto di questi punti e lo invia alla segreteria della CSM per validazione al più tardi due mesi prima della data prevista.

La **seconda visita scolastica** dura anch'essa un giorno, ha luogo durante il primo ciclo di esami orali di maturità – e quindi dopo la decisione di riconoscimento degli attestati di maturità – e si concentra sui seguenti punti:

- presenza agli esami orali in diverse materie;
- presa visione degli esami scritti (consegne, correzione e valutazione) in tutte le materie (compreso il lavoro di maturità);
- colloquio con la direzione scolastica;
- colloquio con una delegazione di esperti.

La scuola presenta alla segreteria della CSM il calendario degli esami orali almeno quattro mesi prima degli esami di maturità. Dopo aver consultato la delegazione, quest'ultima conferma la data esatta della visita scolastica.

N.	Fase	Cantone	Scuola	Segreteria CSM	Ufficio CSM	Plenum CSM	Delegazione CSM	Comitato CDPE	DEFR
24	Redazione del programma della seconda visita scolastica (esami di maturità), notifica alla segreteria della CSM		A						
25	Seconda visita scolastica: esami di maturità; elaborazione di un rapporto						A		
26	Feedback qualitativo da parte della CSM al Cantone richiedente sul primo ciclo di esami di maturità e conferma del completamento della procedura						A		
27	Ev. Presa di posizione sulle raccomandazioni fornite		A						
28	Ev. Verifica della presa di posizione			A					

2.4. Calendario

Anno scolastico del primo ciclo di maturità liceale	1° semestre	2° semestre
1.	Presentazione della domanda (<i>cfr. fase 1</i>)	
2.	Verifica della domanda (6)	Prima visita scolastica da parte della delegazione CSM (12)
3.	Consultazione interna alla CSM (13), (15)	Decisione CDPE, DEFR (17), (20)
4.	Iscrizione nell'elenco degli istituti liceali abilitati a rilasciare attestati riconosciuti (23)	Seconda visita scolastica da parte della delegazione CSM (25)

3. Verifica dei presupposti per il riconoscimento

Gli attestati di maturità liceale vengono di norma riconosciuti a tempo indeterminato. Dopo che una scuola ha ottenuto il riconoscimento, il rispettivo Cantone deve garantire il rispetto delle relative condizioni.

Le scuole utilizzano il sistema di presentazione di rapporti per dimostrare la conformità con i requisiti minimi. Ciò consente alla CSM di soddisfare l'obbligo di verifica periodica¹⁹. Se le condizioni non sono più soddisfatte o se una revisione parziale delle disposizioni non viene implementata, la CSM fissa una scadenza entro la quale il Cantone deve apportare le modifiche necessarie e presentare un nuovo rapporto.

Prospettive: Le modalità di redazione dei rapporti secondo l'articolo 29 RRM/ORM e la struttura necessaria sono in fase di elaborazione. Il capitolo 3 della presente guida sarà integrato non appena la CSM avrà definito la procedura e le condizioni quadro.

La procedura di verifica dei presupposti per il riconoscimento prevede le fasi e le competenze indicate di seguito.

N.	Fase	A = Attività D = Decisione	Cantone	Segreteria CSM	Ufficio CSM	Plenum CSM	Delegazione CSM	Comitato CDPE	DEFR
30	Decisione in merito alla verifica				D				
31	Definizione dei punti centrali oggetto della verifica				D				
32	Comunicazione ai Cantoni con indicazione della documentazione richiesta			A					
33	Invio della documentazione	A							
34	Conferma della ricezione			A					
35	Verifica della completezza			D					
36	Inoltro di eventuali informazioni supplementari	A							
37	Notifica alla commissione			A					
38	Verifica della forma e dei contenuti, stesura del rapporto			A					
39	Ev. visita scolastica						A		
40	Trattamento della domanda da parte dell'ufficio di presidenza della CSM, approvazione e proposta al plenum della CSM				D				
41	Ev. integrazione delle modifiche			A					
42	Trattamento della domanda nel plenum CSM, approvazione e decisione					D			
43	Notifica della decisione al Cantone richiedente, comunicazione a CDPE e DEFRE			A					
44	Ev. adeguamento dell'elenco degli istituti liceali abilitati a rilasciare attestati riconosciuti, comunicazione alla CSM			A					

¹⁹ Secondo l'articolo 4 capoverso 2 dell'Accordo amministrativo del 28 giugno 2023 (RS 413.18).

4. Nuovo riconoscimento

A seguito della revisione totale delle basi giuridiche (RRM/ORM 23), entro il periodo transitorio²⁰ tutti gli attestati di maturità liceale già riconosciuti dovranno passare attraverso una procedura di nuovo riconoscimento e dimostrare la conformità ai nuovi requisiti minimi. Per le domande di nuovo riconoscimento a seguito della revisione RRM/ORM 23 si applicano i principi seguenti:

- ⇒ la procedura da seguire è uguale a quella per un primo riconoscimento (cap. 2) anche se, in linea di principio, non sono previste visite scolastiche;
- ⇒ i documenti da inoltrare corrispondono a quelli per il primo riconoscimento (cap. 2.1).

La procedura per il nuovo riconoscimento prevede le fasi e le competenze indicate di seguito.

N.	Fase	Cantone	Segreteria CSM	Ufficio CSM	Plenum CSM	Delegazione CSM	Comitato CDPE	DEFR
	A = Attività D = Decisione							
1	Presentazione della domanda incluso il dossier corrispondente secondo l'elenco di cui al capitolo 2.1	A						
2	Conferma della ricezione tramite il portale		A					
3	Verifica della completezza		D					
4	Inoltro di eventuali informazioni supplementari	A						
5	Notifica alla commissione		A					
6	Verifica della forma e dei contenuti, stesura del rapporto di verifica		A					
12	<i>Ev. visita scolastica</i>				A			
13	Trattamento della domanda da parte dell'ufficio di presidenza della CSM, approvazione e proposta al plenum CSM			D				
14	<i>Ev. aggiunta di informazioni complementari</i>		A					
15	Trattamento della domanda nel plenum CSM, approvazione e proposta al Comitato CDPE e al DEFR				D			
16	Invio alla CDPE		A					
17	Decisione del Comitato CDPE						D	
18	<i>Ev. integrazione delle modifiche e nuovo invio alla CDPE (cfr. 17)</i>		A					
19	Invio al DEFR		A					
20	Decisione del DEFR							D
21	<i>Ev. integrazione delle modifiche e nuovo invio alla CDPE (cfr. 17)</i>		A					
22	Invio della decisione congiunta di CDPE e DEFR al Cantone richiedente		A					
23	Iscrizione nell'elenco degli istituti liceali abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ²¹ , conferma tramite il portale		A					

²⁰ Art. 36 cpv. 3 RRM/ORM.

²¹ Pubblicato sul sito della SEFRI (<https://www.sbfi.admin.ch/it/maturita-liceale>).

4.1. Calendario

Anno scolastico del primo ciclo di maturità liceale	1° semestre	2° semestre
2.	Presentazione della domanda (cfr. fase 1)	Verifica della domanda (6) (+ ev. visita scolastica da parte della delegazione della CSM) (12)
3.	Consultazione interna alla CSM (13), (15)	Decisione CDPE, DEFR (17), (20)
4.	Iscrizione nell'elenco degli istituti liceali abilitati a rilasciare attestati riconosciuti (23)	

4.2. Attuazione in conformità con le disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 36 RRM/ORM disciplinano due fatti specie:

- il caso normale (Cantoni che offrono già un ciclo di maturità liceale di almeno 4 anni) e
- il caso speciale (Cantoni che offrono un ciclo di maturità liceale che deve essere adattato alla durata minima di 4 anni).


Nei casi normali, i riconoscimenti rilasciati in base al diritto anteriore sono validi per otto anni dalla data di entrata in vigore dell'ORM. Gli attestati di maturità possono essere rilasciati secondo il diritto anteriore al massimo fino al 31 luglio 2032. L'inizio di un ciclo di maturità quadriennale basato sul diritto anteriore potrà essere ammesso solo fino all'estate 2028. Il primo ciclo quadriennale secondo il nuovo diritto deve quindi iniziare al più tardi nell'estate 2029²².

I riconoscimenti rilasciati per i casi speciali sulla base del diritto anteriore sono validi per quattordici anni dalla data di entrata in vigore dell'ORM. In questi casi, gli attestati di maturità possono essere rilasciati secondo il diritto anteriore fino al 31 luglio 2038. L'inizio di un ciclo di maturità triennale basato sul diritto anteriore potrà essere ammesso solo fino all'estate 2035. Il primo ciclo quadriennale secondo il nuovo diritto deve iniziare al più tardi nell'estate 2035.

a) Per i Cantoni finora con cicli almeno quadriennali
(art. 36 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a RRM/ORM)



b) Per i Cantoni finora con cicli triennali: JU/NE/VD/BE-f
(art. 36 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b RRM/ORM)



²² Tali indicazioni temporali si applicano, per analogia, anche ai cicli di maturità liceale che durano più di quattro anni (p.es. classi speciali per talenti sportivi e artistici); nella pianificazione della domanda si dovrà tenere conto di questo aspetto.

5. Attestato con dicitura «maturità plurilingue»

Sulla base dell'articolo 4 capoverso 3 lettera g dell'Accordo amministrativo del 28 giugno 2023 (RS 413.18), la direttiva della CSM dell'8 novembre 2025 stabilisce le condizioni quadro per lo svolgimento di cicli di maturità plurilingui.

La direttiva per lo svolgimento di cicli di maturità plurilingue definisce i requisiti minimi aggiuntivi che devono essere soddisfatti affinché un attestato di maturità riconosciuto possa essere contrassegnato dalla dicitura «maturità plurilingue»²³. Questa dicitura sull'attestato mette in evidenza un approfondimento della lingua in questione e ha scopo puramente informativo: non cambia né la qualità dell'attestato né il suo scopo (ammissione alle scuole universitarie)²⁴.

Durante il periodo transitorio (art. 36 cpv. 2 e 3 RRM/ORM) alle domande di autorizzazione di maturità cantonali bilingui relative a un attestato rilasciato secondo il diritto anteriore continua ad applicarsi il regolamento della CSM del 16 marzo 2012 per il riconoscimento delle maturità cantonali bilingui²⁵. Le domande basate sul diritto anteriore non possono essere presentate tramite la piattaforma eGOV.

5.1. Contenuti e struttura della domanda

La domanda di autorizzazione della dicitura «maturità plurilingue» è composta dai seguenti elementi:

- **lettera** in cui il Cantone richiedente formula la **domanda di autorizzazione** e illustra la procedura di verifica già conclusa a livello cantonale, indicando l'anno scolastico in cui è stato introdotto il ciclo di maturità plurilingue e l'anno in cui vengono rilasciati i primi attestati di maturità con la dicitura ;
- **dossier** completo con tutte le informazioni e i documenti richiesti, strutturato come descritto di seguito.

La domanda di apporre la dicitura «maturità plurilingue» deve essere presentata anche tramite il portale eGovernment (eGOV.SWISS). Nella tappa 1 le informazioni generali da fornire sul Cantone richiedente e sull'attestato di maturità sono le stesse di quelle fornite in occasione del primo riconoscimento o del nuovo riconoscimento.

I documenti pertinenti per la domanda possono poi essere presentati secondo quanto indicato nella presente guida alla tappa 5. Ai fini statistici, oltre ai documenti forniti sono richieste informazioni sulla scelta della lingua o delle lingue di immersione, sulla forma organizzativa e sulle materie insegnate in immersione.

Se durante la procedura di verifica il ciclo di maturità subisce modifiche è necessario presentare i documenti aggiornati, previa consultazione della segreteria della CSM. Naturalmente è possibile presentare anche documenti supplementari con ulteriori informazioni importanti.

La verifica formale della domanda avviene secondo i criteri stabiliti al punto 4 della direttiva della CSM. In linea di massima, sulla base della documentazione presentata, l'istanza di verifica deve essere in grado di determinare se i singoli requisiti sono soddisfatti.

²³ Art. 27 cpv. 2 lett. b RRM/ORM.

²⁴ Cfr. effetto del riconoscimento di un attestato di maturità liceale (art. 2 RRM/ORM).

²⁵ Punto 6 della direttiva della CSM.

Per ogni capitolo della seguente struttura è indicato come riferimento il punto della direttiva a cui si ricollega l'argomento e che è determinate per la presentazione dei documenti.

Capitolo	Riferimento nella direttiva	Documenti da presentare
Lettera del Cantone richiedente		<ul style="list-style-type: none"> ✉ Lettera d'accompagnamento ufficiale firmata [01]
1) Lingua/e di immersione e forma organizzativa	4.1, 4.2, 4.3	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Indicazione della lingua o delle lingue di immersione, del modello scelto e delle materie insegnate in immersione ✉ Regolamento o programma del ciclo di formazione plurilingue²⁶ con disposizioni speciali per il soggiorno linguistico²⁷ [A] ✉ La griglia delle lezioni del ciclo di formazione plurilingue con indicazione del numero di settimane di scuola all'anno²⁸ [B]
2) Qualifiche dei docenti	4.5	<ul style="list-style-type: none"> ✉ Prova che le qualifiche linguistiche e didattiche dei docenti coinvolti soddisfano i requisiti dell'insegnamento immersivo²⁹. Per le qualifiche specifiche dei docenti è possibile utilizzare il modello per le procedure di riconoscimento (<i>documento [03], elenco anonimizzato delle qualifiche dei docenti, modello xlsx</i>). È necessario compilare in aggiunta anche le due colonne relative ai docenti che insegnano in immersione. [C] ✉ Programma per corsi di formazione continua specifici (aggiornamento periodico delle competenze linguistiche, possibilità di uno scambio di esperienze) per i docenti che insegnano in immersione. [D]
3) Dicitura nell'attestato di maturità	4.6	<ul style="list-style-type: none"> ✉ Modello di attestato di maturità [E]

Il dossier contiene sei documenti da presentare, compresa la lettera del Cantone.

5.2. Procedura di verifica

La procedura di verifica della CSM prevede sostanzialmente le seguenti tappe:

- una **verifica formale** del dossier presentato dal Cantone;
- una **consultazione** all'interno dell'ufficio di presidenza della CSM con presentazione di una proposta al plenum della CSM
- la **decisione** da parte del plenum della CSM.

La verifica dei cicli di maturità plurilingue riguarda la possibilità specifica di poter indicare nell'attestato una maturità plurilingue come tale. Non si tratta di un (ulteriore) riconoscimento di attestati di maturità già riconosciuti. Pertanto, per questo tipo di domanda la CSM rappresenta l'autorità decisionale e non è necessario presentare una proposta alla CDPE o al DEFR.

²⁶ Presso la scuola la lingua d'immersione non dev'essere soltanto offerta come disciplina fondamentale o opzione specifica, ma essere effettivamente scelta come tale dagli allievi.

²⁷ Nel modello B occorre illustrare in modo adeguato la scuola ospitante e la sua offerta formativa, nonché l'integrazione degli allievi ospitati.

²⁸ Per il calcolo vengono prese in considerazione solo le materie previste dall'RRM/ORM. [Come base è possibile utilizzare la tabella 'calcolo della ripartizione delle materie'](#) [08].

²⁹ Gli insegnanti devono evidentemente disporre anche delle qualifiche pedagogico-didattiche secondo l'articolo 7 RRM/ORM.

La seguente tabella illustra in ordine cronologico le diverse fasi della procedura d'esame con indicazione delle relative competenze.

A = Attività

D = Decisione

N.	Fase	Cantone	Segreteria CSM	Ufficio CSM	Plenum CSM	Delegazione CSM	Comitato CDPE	DEFR
50	Presentazione della domanda	A						
51	Conferma della ricezione tramite il portale		A					
52	Verifica della completezza del dossier		D					
53	Inoltro di eventuali informazioni supplementari	A						
54	Notifica alla Commissione		A					
55	Verifica della forma e dei contenuti, stesura del rapporto di verifica		A					
56	Trattamento della domanda da parte dell'ufficio di presidenza della CSM, approvazione e proposta al plenum della CSM			D				
57	<i>Ev. integrazione delle modifiche</i>		A					
58	Trattamento della domanda nel plenum della CSM, decisione				D			
59	Invio della decisione al Cantone		A					
60	Iscrizione nell'elenco degli istituti liceali abilitati a rilasciare attestati riconosciuti, conferma tramite il portale		A					

Abbreviazioni

CDPE	Conferenza svizzera delle diretrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
CSM	Commissione svizzera di maturità
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
ORM	Ordinanza del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, RS 413.11)
PQS	Piano quadro degli studi per le scuole di maturità liceale della CDPE del 20 giugno 2024
RRM	Regolamento della CDPE del 22 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

Allegato

Elenco dei documenti da presentare nell'ambito del **primo riconoscimento** o del **nuovo riconoscimento** a seguito di una revisione totale delle basi giuridiche:

*Nota: alla voce «base giuridica» / «disposizioni legali» è possibile presentare, a seconda dell'organizzazione cantonale, l'**atto normativo** o una **scheda informativa** con la descrizione e il relativo link alla/e base/i giuridica/e.*

Salvo diversa indicazione, i documenti devono essere presentati in formato pdf.

[01] Lettera d'accompagnamento ufficiale firmata

- [02] Base giuridica che autorizza il rilascio di attestati cantonali o riconosciuti a livello cantonale del livello corrispondente (decreto cantonale relativo alla scuola media superiore)
- [03] Elenco anonimizzato delle qualifiche dei docenti (modello xlsx, seguirà)
- [04] Documento con le disposizioni legali relative alla formazione continua dei docenti
- [05] Piano di studio emanato o approvato dal Cantone
- [06] Panoramica dell'intera offerta delle discipline e, in particolare, dell'offerta relativa all'inglese e alle lingue nazionali, nonché delle relative misure di promozione
- [07] Direttive e indicazioni sul lavoro di maturità
- [08] Griglia oraria: tabella calcolo della ripartizione percentuale delle materie ([modello xlsx](#))
- [09] Strategia per l'acquisizione e la garanzia delle competenze di base
- [10] Temi trasversali intra e interdisciplinari
- [11] Attività di scambio e mobilità
- [12] Promozione del bene comune
- [13] Regolamento d'esame
- [14] Modello di attestato (incluso il frontespizio)
- [15] Sistema di sviluppo e garanzia della qualità
- [16] Ev. Strategia relativa al sistema cantonale di presentazione di rapporti
- [17] Orientamento professionale, universitario e di carriera
- [18] Programmi di maturità per adulti
- [19] Strategia relativa al dialogo consolidato tra i livelli educativi

Elenco dei documenti da presentare per ottenere la possibilità di aggiungere sull'attestato la dicitura **«maturità plurilingue»**:

[01] Lettera d'accompagnamento ufficiale firmata

- [A] Regolamento o programma del ciclo di formazione plurilingue
- [B] Griglia oraria: Griglia delle lezioni del ciclo di formazione plurilingue con indicazione del numero di settimane di scuola all'anno ([modello xlsx](#))
- [C] Elenco anonimizzato delle qualifiche specifiche dei docenti (modello xlsx, seguirà)
- [D] Programma specifico di formazione continua
- [E] Modello di attestato